

Bullismo, presidi in trincea

E quando ci sono recidive, si va dall'autorità giudiziaria

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Dirigenti scolastici in trincea contro i bullismi. A seguito della nota n. 121 del 20/1/2025 si apre la fase esecutiva della legge 71/2017, modificata dalla legge 70/2024. La palla passa, dunque, alle scuole, richiamate dal Ministero dell'istruzione e del merito a scrivere, con urgenza, codici interni e modifiche ai regolamenti, sulla base delle Linee di orientamento ministeriali adottate con decreto prot. n. 18 del 13/1/2021. Questa catena di atti mette in evidenza la responsabilità del dirigente scolastico, che, in base alla legge, ha la responsabilità di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento (articolo 5 della legge 71/2017).

In particolare, gli atti rispetto ai quali la scuola e, quindi, il dirigente scolastico, devono attivarsi, con interventi di prevenzione e di contrasto, sono quelli indicati dall'articolo 1 della legge 71/2017, anche questo modificato nel 2024. Con il rinvio all'articolo 1, quindi, non sono considerati solo gli atti di cyberbullismo, ma tutti gli atti di "bullismo" (è pleonastico, quindi, l'inciso contenuto nell'articolo 5, comma 1, "realizzati anche in forma non telematica").

Passando alle cose da fare, l'articolo 5 della legge 71/2017 impone ai dirigenti scolastici di attuare le Linee di orientamento ministeriali e la nota del 20/1/2025 ha indicato, quale fonte contenente le apposite prescrizioni, le Linee adottate con decreto prot. n. 18 del 13/1/2021 (anche se anteriore alla novella del 2024). Per il vero, il decreto del 2021 è esplicitato, nella citata nota, quale riferimento per la stesura di codice interno e modifiche al regolamento di istituto, ma le Linee di orientamento citate diventano, a cascata, il testo base anche per la individuazione delle condotte che il dirigente scolastico deve tenere. Al riguardo, va messo in evidenza che, a ben vedere, le Linee di orientamento rappresentano un documento di suggerimenti, consigli e di esempi di attività. Peraltro, in materia, occorrono regole precettive specifiche e di dettaglio e non solo argomentazioni teoriche o esemplificazioni.

A questo punto, tocca alle scuole scrivere precetti specifici attraverso il recepimento e lo sviluppo delle Linee di orientamento nel loro apparato normativo. E non basta un richiamo a un testo (le "Linee") che contenga esempi e non precetti.

Il dirigente scolastico, prosegue l'articolo 5 citato, oltre ad attuare le azioni previste da codici interni e regola-

menti attuativi delle Linee di orientamento, deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi. La comunicazione alle famiglie non è facoltativa, essendo un atto dovuto. L'obbligo informativo riguarda atti di bullismo e di cyberbullismo: deve quindi leggersi, tenendo conto dell'aggiornamento normativo, il passaggio delle Linee di orientamento, che collega l'obbligo informativo solo agli episodi di cyberbullismo (pagina 7).

Alla responsabilità del dirigente scolastico è assegnata la promozione di adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori coinvolti (aggressori e vittime), comprensive dell'eventuale coinvolgimento della classe.

Nei casi più gravi o recidive e, comunque, quando l'intervento della scuola non è stato coronato da successo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità competenti per l'attivazione di misure rieducative



di competenza della magistratura minorile.

Si noti, tuttavia, che il comma 1 dell'articolo 5 della legge 71/2017, che descrive le incombenze a carico del dirigente scolastico, inizia con le parole «salvo che il fatto costituisca reato».

In caso di rilevanza penale del comportamento, le linee di orientamento del 2021, pagina 7, ricordano che, in ba-

se alle norme vigenti, è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Peraltro, questa precisazione è meramente ripetitiva dell'obbligo di denuncia in capo a pubblici ufficiali e incaricati di pubblici servizi.

Per applicare l'articolo 5 occorre, dunque, capire cosa significa la clausola che esclude i fatti di reato. Ci si chiede, infatti, se, a fronte di episodi

che possono avere rilevanza penale, il dirigente scolastico debba astenersi dall'intervenire e, più in generale, quando possa dirsi con certezza di essere di fronte a un reato, considerato che è la magistratura a dover stabilire se un fatto sia o non un reato.

Ovviamente, a seconda della interpretazione per cui si opta, c'è il rischio, da evitare assolutamente, della inattività dell'istituzione scolastica rispetto a fatti gravi. Scorrendo, infatti, le definizioni riportate all'articolo 1 della legge 71/2017, quasi tutte le azioni elencate possono sfociare nel penale. Considerando, tuttavia, che l'eccezione con cui inizia il comma 1 mira a impedire che ci siano conseguenze negative per le indagini, una possibile ricostruzione, che salvaguardi l'obbligo della scuola di intervenire a fronte degli episodi più gravi, passa attraverso intese con gli inquirenti e la magistratura.

LA RISERVATEZZA DEI SOGGETTI COINVOLTI VA SEMPRE TUTELATA

Chi valuta la fondatezza di una notizia di bullismo? I codici interni alle scuole devono chiarirlo

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

I codici interni e i regolamenti d'istituto devono scendere nei dettagli dei procedimenti di contrasto dei bullismi. Si tratta, infatti, di atti che hanno un valore precettivo e rappresentano le fonti da citare nei provvedimenti delle amministrazioni scolastiche, comprese le sanzioni disciplinari agli studenti.

I codici interni e i regolamenti non sono una trattazione dottrinale, ma provvedimenti amministrativi impugnabili così come lo sono gli atti adottati in loro attuazione. Per questa ragione, gli atti delle singole scuole, sulla base delle Linee di orientamento del 2021 (che danno indicazioni di metodo, sotto forma di consigli e sollecitazioni), devono avere cura di disciplinare una serie di profili, che riguardano i procedimenti amministrativi connessi a episodi di bullismo.

Tra l'altro, proprio perché codici e regolamenti hanno un valore precettivo, questo significa che un'eventuale difformità nei singoli procedimenti potrà essere contestata come vizio del procedimento in eventuali cause e contenziosi amministrativi e civili.

Occorrono, dunque, innanzi tutto, disposizioni relative alla acquisizione del-



le notizie, cui è collegata l'individuazione dei soggetti, che hanno il compito di trattare le notizie e di istruire eventuali procedimenti amministrativi.

Nei codici e regolamenti andranno dettagliate le modalità di coinvolgimento e partecipazione agli eventuali procedimenti amministrativi dei soggetti interessati (studenti, docenti, famiglie coinvolti)

Le norme interne devono chiaramente precisare chi e come valuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della notizia e, quando la stessa sia tale da innescare l'intervento della scuola, bisogna avere un protocollo

lo su come e in che tempi acquisire le ulteriori informazioni utili all'assunzione delle decisioni, le quali possono essere di diversa natura: educative, disciplina-

ri, segnalazioni ad altre autorità, denunce all'autorità giudiziaria.

Nei codici e regolamenti andranno dettagliate le modalità di coinvolgimento e partecipazione agli eventuali procedimenti amministrativi dei soggetti interessati (studenti, docenti, famiglie coinvolti).

Passando agli aspetti relativi all'adozione e applicazione di provvedimenti con effetti negativi e di sanzioni disciplinari, le scuole devono: specificare come l'incolpato possa difendersi nel procedimento e come devono essere valutati i fatti secondo criteri di gravità; precisare le modalità di assunzione delle decisioni e dei provvedimenti conclusivi nonché di esecuzione delle decisioni adottate e le modalità di accertamento del loro risultato.

Sia per gli interventi prettamente educativi che quelli amministrativi e disciplinari, gli atti delle scuole devono individuare idonee cautele a tutela della riservatezza delle persone e della protezione dei dati: ciascun istituto scolastico deve adeguare registri del trattamento, informative, autorizzazioni a trattare i dati e altri documenti previsti dal regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) ai trattamenti di prevenzione e contrasto dei bullismi.